

2

**STATUTO
DELLA COMUNITÀ
“SERVIZIO CRISTIANO” DI RIESI**

S.Rie/2014

NOTA

Il presente statuto, che sostituisce quello del 1970, quello del 1990, e quello del 2006, è stato approvato gli articoli 148/SI/2013 e 127/SI/2014.

Preambolo

Il Servizio cristiano di Riesi è sorto dalla comunità di Agape la quale nel 1959 ha scelto nel suo seno il primo gruppo residente che ha iniziato l'opera nel 1961, con l'intento di proseguire in Sicilia l'impegno comunitario di testimonianza e di servizio intrapreso con la costruzione del villaggio di Agape nelle Valli valdesi.

Il lavoro del Servizio cristiano di Riesi è stato sostenuto fin dall'inizio da chiese, comitati ed amici italiani ed esteri. Da questa solidarietà ecumenica ed internazionale, sono venuti coloro che via via nel tempo hanno formato il gruppo residente, che per più di vent'anni ha portato la responsabilità diretta dell'opera. Successivamente il Servizio cristiano si è strutturato su una base diversa, con la formazione di un gruppo di servizio composto anche da collaboratori locali.

In forme diverse, la dimensione comunitaria ha continuato ad essere determinante per l'opera. Ugualmente essenziale ha continuato ad essere il sostegno ecumenico e internazionale che si è organizzato in comitati di riferimento presenti in alcuni paesi europei.

Art. 1 - (denominazione, sede, natura giuridica)

Il Servizio cristiano ha sede in Riesi (CL), via Monte degli Ulivi 6.

Il Servizio cristiano è un istituto autonomo nell'ambito dell'ordinamento valdese, della cui autonomia ed indipendenza si dà atto nella legge n. 449 dell'11 agosto 1984, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese".

Art. 2 - (scopi)

Scopo e ragion d'essere del Servizio cristiano è la testimonianza, con parole e con atti, del nuovo mondo rivelato nella persona di Cristo crocifisso e risorto. A tal fine il Servizio cristiano svolge attività nel settore scolastico, formativo, culturale, assistenziale e sanitario; può svolgere le attività sussidiarie che si rendono necessarie per rispondere alle esigenze

che hanno dato origine alla sua costituzione, incluse quelle dell'agricoltura, dell'accoglienza, dell'ospitalità e della formazione professionale.

Art. 3 - (solidarietà tra le opere)

Il Servizio cristiano opera in piena solidarietà ed in reciproco sostegno con le altre espressioni della diaconia della Chiesa evangelica valdese e a tal fine può stabilire apposite convenzioni.

Art. 4 - (patrimonio)

Il patrimonio immobiliare necessario per l'espletamento dei fini istituzionali dell'opera è di proprietà della Tavola valdese, ente morale di culto istruzione e beneficenza con personalità giuridica per antico possesso di stato, che lo dà in dotazione al Servizio cristiano. Questo provvede alla sua manutenzione ed agli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria.

La Tavola valdese esercita il previo controllo sugli atti di straordinaria amministrazione.

Il Servizio cristiano non ha fini di lucro; esso provvede alle proprie esigenze con rette, rimborsi per servizi resi, proventi per attività sussidiarie, doni di amici, chiese ed istituzioni evangeliche in Italia e all'estero, contributi di enti privati e pubblici.

Art. 5 - (organi direttivi)

Il Servizio cristiano è retto da un comitato generale, da un comitato esecutivo e da un direttore. Ciascuno di questi organi esercita le attribuzioni individuate dal presente statuto, operando in spirito di solidarietà e reciproca collaborazione.

Art. 6 - (gruppo di servizio)

Il gruppo di servizio è composto dai membri della comunità residente e da collaboratori locali impiegati nei vari settori di attività che siano all'opera da almeno un anno e ne facciano richiesta al comitato generale accettando esplicitamente il presente statuto.

La vita del gruppo di servizio ha come punti essenziali:

- il riferimento permanente alla testimonianza biblica del nuovo mondo di Cristo;
- il lavoro inteso prioritariamente come servizio reso agli altri;
- la disponibilità al servizio richiesto dal comitato esecutivo.

L'organizzazione del gruppo di servizio è definita da apposito regolamento adottato dal comitato generale.

Il gruppo di servizio collabora con il comitato esecutivo e il direttore. A tal fine può avanzare proposte in merito alle attività in corso e a nuovi progetti.

Art. 7 - (comitato generale)

Il comitato generale è nominato dalla Tavola valdese. Esso è composto da:

- a) un membro della Tavola valdese, presidente e legale rappresentante;
- b) un membro della chiesa valdese di Riesi, da questa designato;
- c) un rappresentante di ognuno dei tre comitati esteri: associazione amici svizzeri di Riesi, Les Amis Français de Riesi, Freunde-kreis der Waldenser Kirche;
- d) due membri dell'assemblea degli amici del Servizio cristiano, di cui al successivo art. 11, da questa designati;
- e) un membro rappresentante della Commissione sinodale per la diaconia.

I membri del comitato generale sono nominati di anno in anno per non più di 7 anni consecutivi.

Alle sedute del comitato generale partecipano con voce consultiva il direttore e gli altri membri del comitato esecutivo.

Art. 8 - (attribuzioni e funzionamento del comitato generale)

Il comitato generale:

- a) dà le direttive necessarie per l'andamento del lavoro del Servizio cristiano e sovrintende alle attività svolte;
- b) esamina l'attività dell'anno trascorso sulla base della relazione presentata dal comitato esecutivo ed approva i bilanci preventivo e consuntivo da questo presentati;

- c) sostiene la vita dell'opera e ne studia tutti i possibili sviluppi di attività, adoperandosi per la raccolta dei fondi necessari;
- d) propone il direttore del Servizio cristiano per la nomina da parte della Tavola valdese;
- e) adotta il regolamento interno del gruppo di servizio e quello delle eventuali attività sussidiarie da questo svolte, su proposta del comitato esecutivo;
- f) nomina i membri del comitato esecutivo.

Il comitato generale si riunisce almeno una volta l'anno, preferibilmente entro aprile, su convocazione del suo presidente, sentito il direttore. Il presidente convoca il comitato generale in seduta straordinaria quando lo richiedano almeno quattro membri.

Il comitato generale all'inizio della sua riunione elegge tra i suoi componenti il vicepresidente ed il segretario.

Le riunioni del comitato generale sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni debbono essere prese a maggioranza dei presenti.

Art. 9 - (comitato esecutivo)

Il comitato esecutivo è composto da:

- a) il direttore del Servizio cristiano, presidente;
- b) quattro consiglieri nominati dal comitato generale.

I membri del comitato esecutivo sono nominati annualmente e, ad esclusione del direttore, non possono farne parte per più di sette anni consecutivi.

Art. 10 - (attribuzioni e funzionamento del comitato esecutivo)

Il comitato esecutivo:

- a) cura l'amministrazione e la gestione del Servizio cristiano; nei casi di necessità o di urgenze adotta sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza in via ordinaria del comitato generale;
- b) coordina l'attività di quanti prestano la loro opera per il Servizio cristiano, provvedendo alle assunzioni ed ai licenziamenti necessari;

- c) predisporre il regolamento interno del gruppo di servizio e delle eventuali attività sussidiarie, sottoponendoli all'approvazione del comitato generale;
- d) redige annualmente una relazione sul lavoro svolto che sottopone al comitato generale;
- e) incontra periodicamente il gruppo di servizio.

Il comitato esecutivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. È convocato in seduta straordinaria dal presidente, quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi membri.

Le riunioni del comitato esecutivo sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Art. 11 - (direttore)

Il direttore del Servizio cristiano è designato dal comitato generale e nominato dalla Tavola valdese.

Qualora egli sia un iscritto nel ruolo della Tavola, l'incarico gli sarà attribuito per un periodo di sette anni e sarà rinnovabile per un solo ulteriore periodo di sette anni con le stesse modalità previste per la prima nomina.

Il direttore, al momento della sua nomina, riceve dal legale rappresentante dell'opera una procura o altri atti aventi effetti analoghi, con i quali vengono trasferiti al direttore medesimo i poteri e le funzioni necessari all'espletamento delle mansioni e dei compiti previsti dal presente statuto.

Il direttore esercita tutte le funzioni proprie del suo ruolo ed è titolare delle seguenti funzioni e compiti:

- a) rappresentanza dell'opera, fermi restando i limiti derivanti dall'attribuzione della rappresentanza legale al presidente del comitato generale;
- b) cura la gestione quotidiana dell'opera;
- c) cura i rapporti con i referenti di settore;
- d) verifica le attività svolte, i lavori compiuti, l'attuazione dei mandati dei comitati;
- e) organizza le sedute del comitato esecutivo predisponendone, sentito gli altri membri, l'ordine del giorno;
- f) verifica e, sentito il comitato esecutivo, approva le richieste di tirocinio, volontariato, collaborazione.

- g) stipula, previa autorizzazione del comitato esecutivo e nei limiti previsti dalla procura institoria, convenzioni, contratti e altri accordi nel rispetto delle normative vigenti.

Le funzioni del direttore elencate in precedenza devono ritenersi individuate a titolo esemplificativo e non tassativo.

Il direttore riferisce al comitato esecutivo degli atti compiuti e delle attività espletate, onde consentire allo stesso di esercitare efficacemente le proprie attribuzioni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore per le attività senza fini di lucro.

Art. 12 - *(assemblea degli amici del Servizio cristiano di Riesi)*

L'assemblea degli amici del Servizio cristiano di Riesi ha funzioni consultive nei confronti del comitato generale per quanto attiene la definizione delle linee di attività del Servizio cristiano.

Essa è composta, con voce deliberativa da:

- a) i membri del gruppo di servizio;
- b) coloro che nel passato hanno lavorato presso il Servizio cristiano o prestato servizio volontario per almeno un anno scolastico (settembre-giugno) o che sono stati membri del comitato generale o del comitato esecutivo e ne fanno richiesta al comitato generale;
- c) due rappresentanti di ciascuno dei comitati europei di appoggio al Servizio cristiano;
- d) due rappresentanti dell'assemblea degli amici di Agape;
- e) due rappresentanti della Federazione giovanile evangelica italiana;
- f) due rappresentanti della Tavola valdese;
- g) un rappresentante della commissione esecutiva distrettuale competente per territorio;
- h) un rappresentante del circuito competente per territorio;
- i) due rappresentanti della chiesa evangelica valdese di Riesi;

L'assemblea è convocata a Riesi una volta l'anno dal comitato generale e presieduta dal presidente del comitato stesso.

L'assemblea esamina e dibatte la relazione predisposta dal comitato esecutivo, prende visione dei bilanci preventivo e consuntivo e formula

proposte sull'attività del Servizio cristiano. Tali proposte sono riferite al comitato generale dal presidente.

Possono partecipare all'assemblea degli amici con voce consultiva i volontari ed il personale in servizio e tutti coloro che nel tempo hanno prestato servizio a diverso titolo anche in forma saltuaria ma costante nel tempo e che ne facciano domanda al comitato generale.

Art. 13 - *(controlli)*

In conformità all'ordinamento valdese, fermi i compiti istituzionali di controllo della Tavola valdese, l'operato del Servizio cristiano è sottoposto al controllo del sinodo. A tal fine il direttore del Servizio cristiano deve far pervenire alla commissione d'esame in tempo utile tutta la documentazione prevista dai regolamenti sinodali.

Art. 14 - *(cessazione)*

Nel caso sia deliberata la cessazione dell'attività e lo scioglimento del Servizio cristiano, il comitato generale ne fissa le modalità previo accordo con la Tavola valdese, che destina il patrimonio residuo a fini assistenziali e di istruzione.

Art. 15 - *(entrata in vigore, modifiche)*

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione da parte del sinodo e sostituisce quello approvato nel 1970, e successivamente modificato, da ultimo nel corso del Sinodo 2014. Le modifiche sono di competenza del sinodo, su proposta di almeno due terzi dei componenti il comitato generale, della Tavola valdese o dell'assemblea sinodale a norma del suo regolamento.